

***LA MEDIAZIONE CIVILE: RASSEGNA
GIURISPRUDENZIALE E
ARTICOLI GIURIDICI***



*A cura della Rivista
Ex Parte Creditoris*

**MEDIAZIONE
RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE
E ARTICOLI GIURIDICI
(aggiornata al 13.07.2016)**

INDICE PROVVEDIMENTI

Sentenza Tribunale di Cosenza, dott.ssa Manuela Morrone 05-06-2016 n. 1502
Sentenza Tribunale di Verona, dott. Massimo Vaccari 12-05-2016
Sentenza Tribunale di Cosenza, dott. Massimo Lento 05-05-2016 n. 982
Ordinanza Tribunale di Vasto, dott. Fabrizio Pasquale 23-04-2016
Sentenza Corte d'Appello di Milano, Pres. Boiti – Rel. Fiecconi 22.04.2016
Sentenza Tribunale di Torino, dott.ssa Cecilia Marino 30-03-2016 n. 1770
Ordinanza Tribunale di Bergamo, dott.ssa M.C.E.Caprino 25-03-2016
Sentenza Tribunale di Monza, dott.ssa Claudia Lojacono 14-03-2016 n. 681
Sentenza Tribunale di Nola, dott. Lorenzo Corona 03-03-2016 n. 691
Sentenza Tribunale di Busto Arsizio, dott.ssa Maria Eugenia Pupa 03-02-2016
Sentenza Tribunale di Benevento, dott. Luigi Galasso 25-01-2016 n. 326
Ordinanza Tribunale di Firenze, dott. Riccardo Guida, 17-01-2016
Ordinanza Tribunale di Mantova, dott. Mauro Bernardi, 22-12-2015
Sentenza Corte di Cassazione, Pres. - Rel. Vivaldi 03-12-2015 n.24629
Sentenza Tribunale di Chieti, dott. Federico Ria 08.09.2015 n.492
Sentenza Tribunale di Firenze, dott. Alessandro Ghelardini 21.04.2015
Ordinanza Tribunale di Taranto, dott. Claudio Casarano 16.04.2015
Sentenza Tribunale di Firenze, dott. ssa Luciana Breggia 19.03.2015
Sentenza TAR Lazio 23-01-2015
Sentenza, Tribunale di Mantova, dott. Andrea Bulgarelli 15.01.2015
Sentenza Tribunale di Bologna, dott.ssa Paola Matteucci 20.01.2015
Sentenza Corte di Cassazione, Pres. Bursese – Rel. Bucciante 05.12.2014 n.25799
Sentenza Tribunale di Firenze, dott. Alessandro Ghelardini 30-10-2014
Ordinanza Cassazione Civile, Pres. Finocchiaro – Rel. Barreca 27.10.2014 n.22788
Sentenza Tribunale di Roma, dott. Marcello Buscema 22.10.2014

ARTICOLI GIURIDICI

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA E GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - GLI ORIENTAMENTI CONTRASTANTI <i>A cura dell'Avv. Antonio De Simone del Foro di Napoli</i>
MEDIAZIONE CIVILE: LA PARTECIPAZIONE TELEMATICA AGLI INCONTRI - SI TRATTA DI UN DIRITTO DELL'UTENTE - <i>A cura dell'Avv. Catia La Torraca del Foro di Napoli</i>

INDICE PROVVEDIMENTI

MEDIAZIONE: GRAVA SUL DEBITORE-OPPONENTE L'ONERE DI AVVIARE IL PROCEDIMENTO

IL MANCATO AVVIO DETERMINA IL CONSOLIDAMENTO DEGLI EFFETTI DEL DECRETOINGIUNTIVO

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo grava sull'opponente l'onere di avviare il procedimento di mediazione obbligatoria.

Il mancato esperimento dello stesso determina il consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo ex art. 653 c.p.c..

Sentenza | Tribunale di Cosenza, dott.ssa Manuela Morrone | 05.06.2015 | n.1502

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazione-grava-sul-debitore-opponente-lonere-di-avviare-il-procedimento>

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: IN CASO DI DOMANDA RICONVENZIONALE, IL CONVENUTO DEVE INSTAURARE UN NUOVO PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE IL "LABIRINTO GIURIDICO" DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE PER IL CREDITORE-BANCA

Ove tra le parti si sia svolto un procedimento di mediazione con esito negativo, propedeutico allo svolgimento di una controversia e, successivamente, il convenuto proponga domanda riconvenzionale, il giudice deve disporre un nuovo tentativo di mediazione, configurandosi altrimenti un'ingiustificata disparità di trattamento tra attore e convenuto.

Peraltro, un'interpretazione restrittiva dell'art. 5, comma 1 bis, d. lgs. 28/2010 presupporrebbe la formulazione inequivoca della norma nel senso di escludere dall'obbligo di mediazione le domande cumulate.

Ordinanza | Tribunale di Verona, dott. Massimo Vaccari | 12.05.2016 |

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazione-obbligatoria-in-caso-di-domanda-riconvenzionale-il-convenuto-deve-istaurare-un-nuovo-procedimento-di-mediazione-2>

MEDIAZIONE: È ONERE DEL DEBITORE-OPPONENTE INIZIARE LA PROCEDURA E' INTERESSE DELLO STESSO INTRODURRE IL GIUDIZIO DI MERITO, OSSIA LA SOLUZIONE PIÙ DISPENDIOSA, OSTEGGIATA DAL LEGISLATORE

L'onere di esperire il tentativo di mediazione deve allocarsi presso la parte che ha interesse al processo e ha il potere di iniziarlo.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è l'opponente che ha il potere e l'interesse ad introdurre il giudizio di merito, cioè la soluzione più dispendiosa, osteggiata dal legislatore, per cui su di lui grava l'onere di aprire la mediazione.

Sentenza Tribunale di Cosenza, dott. Massimo Lento 05-05-2016 n. 982

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazione-e-onere-del-debitore-opponente-iniziare-la-procedura.html>

MEDIAZIONE: IN CASO DI MANCATA ADESIONE AL PRIMO INCONTRO, SI DEVONO NECESSARIAMENTE ESPLICITARE LE RAGIONI DEL DINIEGO

IN MANCANZA SCATTA LA SANZIONE EX ART. 8, COMMA 4 BIS DEL D. LGS. 28/2010

Nel procedimento di mediazione la parte, in caso di mancata adesione al primo incontro, deve esplicitare le ragioni del diniego. In mancanza il giudice potrà applicare la sanzione di cui all'art. 8, comma 4 bis.

Le conseguenze anche di natura sanzionatoria, previste dalla citata norma non scattano soltanto nel caso di assenza ingiustificata della parte al primo incontro di mediazione, ma operano anche nel distinto ed ulteriore caso in cui la parte presente al primo incontro, esprimendosi negativamente sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione, non espliciti le ragioni di tale diniego ovvero adduca motivazioni ingiustificate, in tal modo rifiutandosi di partecipare, immotivatamente, a quella fase del procedimento di mediazione che si svolge all'esito del primo incontro.

La convinzione di avere ragione o la mancata condivisione della posizione avversaria, per la evidente contraddittorietà, sul piano logico prima ancora che giuridico non è un giustificato motivo.

La sanzione può essere irrogata anche in corso di causa.

Ordinanza Tribunale di Vasto, dott. Fabrizio Pasquale 23-04-2016

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazione-in-caso-di-mancata-adesione-al-primo-incontro-si-devono-necessariamente-esplicitare-le-ragioni-del-diniego.html>

MEDIAZIONE: ANCHE IN GRADO D'APPELLO PUÒ ESSERE DELEGATA DAL COLLEGIO

TANTO A PRESCINDERE DALLA OBBLIGATORietà O MENO DELLA MEDIAZIONE ANTE CAUSAM

L'art. 5 del d.lgs 28/2010 sulla mediazione, coordinato con le modifiche del "decreto del fare" del 2013, testualmente prevede che "il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione: in tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello.

Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione".

L'esercizio della facoltà descritta nella norma in esame è demandato alla discrezionalità del giudice, anche in fase di appello, a prescindere dalla obbligatorietà o meno della mediazione ante causam o dalla vigenza o meno della norma prima dell'introduzione della controversia, ed è collegato a una preliminare considerazione della qualità delle parti e della particolarità della lite sottoposta al vaglio del giudice.

Sentenza | Corte d'Appello di Milano, sez. prima, Pres. Boiti – Rel. Fiecconi | 22.04.2016 |

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazione-anche-in-grado-dappello-puo-essere-delegata-dal-collegio>

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: NECESSARIA L'ASSISTENZA DI UN AVVOCATO IN MANCANZA, IL PROCEDIMENTO NON È VALIDAMENTE ESPERITO

Nelle materie che rientrano nell'ambito dell'art. 5, D.Lgs. 28/2010, il procedimento di mediazione non può considerarsi validamente esperito senza l'assistenza di un avvocato, essendo essa necessaria, per espressa previsione legislativa, per la validità del procedimento stesso.

Sentenza Tribunale di Torino, dott. Cecilia Marino 30-03-2016 n.1770

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazione-obbligatoria-necessaria-l-assistenza-di-un-avvocato.html>

OPPOSIZIONE A D.I.: LA MANCATA INSTAURAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE NON IMPEDISCE LA CONCESSIONE PROVVISORIA ESECUZIONE IL GIUDICE DOPO DEVE CONCEDERE AL SOLO OPPONENTE IL TERMINE DI 15 GIORNI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Se non risulta che le parti abbiano esperito la mediazione prevista dall'art. 5 del D.Lgs. 28/10, nel cui ambito rientrano i contratti bancari, l'opponente deve nel termine di 15 giorni, presentare la domanda.

In sede di opposizione al decreto ingiuntivo concesso in favore di una Banca per crediti relativi ad un rapporto di conto corrente, se la stessa non è fondata su prova scritta, né si individuano in modo specifico le doglianze richiamate nella citazione, nè è di pronta soluzione ed esiste altresì pericolo di grave pregiudizio nel ritardo per la condizione economica attuale dell'opponente e del patrimonio del fideiussore, va concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto.

Ordinanza Tribunale di Bergamo, Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino 25-03-2016

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/opposizione-a-d-i-la-mancata-instaurazione-del-procedimento-di-mediazione-non-impedisce-la-concessione-provvisoria-esecuzione.html>

MEDIAZIONE: NON SUSSISTE OBBLIGO DI ECCEPIRE L'INCOMPETENZA TERRITORIALE DELL'ORGANISMO ADITO

L'ECCEZIONE DI INCOMPETENZA TERRITORIALE RIGUARDA IL GIUDIZIO E VA FORMULATA SOLO IN TALE SEDE

Ex Parte Creditoris - Rivista di informazione giuridica

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Direttore Scientifico Avv. Maria Luigia Ienco

Registro affari amministrativi numero 8231/11 - Tribunale di Napoli

Sede: Napoli, Corso Umberto I, 22 cap 80138

www.expartecreditoris.it - Contatti: redazione@expartecreditoris.it - 081 551 86 39

Copyrights © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Qualora in forza di una clausola contrattuale di competenza territoriale esclusiva, sia stata eccepita in comparsa di costituzione e risposta l'incompetenza territoriale del tribunale adito da parte attrice, non può assumere rilievo il fatto che la banca convenuta non abbia eccepito l'incompetenza territoriale in sede di mediazione (o anche solo nella comunicazione di mancata adesione). Infatti l'onere di eccepire l'incompetenza territoriale in sede di mediazione non è imposto da alcuna norma.

L'incompetenza territoriale riguarda il giudizio dinnanzi al Tribunale e quindi va eccepita unicamente in tale sede, nella comparsa di risposta.

È inammissibile la dichiarazione di aderire all'eccezione d'incompetenza territoriale formulata per la prima volta da parte attrice nella comparsa conclusionale e in via subordinata. Infatti, in primo luogo, la comparsa conclusionale è un atto destinato unicamente a illustrare domande ed eccezioni già introdotte nel giudizio e, in secondo luogo, la formulazione dell'adesione solamente in via subordinata priva di senso l'adesione stessa, posto che questa, per sua natura, è finalizzata a evitare una decisione sulla competenza.

Sentenza Tribunale di Monza, dott. Claudia Lojacono 14-03-2016 n. 681

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazione-non-sussiste-obbligo-di-eccepire-l-incompetenza-territoriale-dell-organismo-adito.html>

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: IN SEDE DI OPPOSIZIONE A D.I. L'ONERE È A CARICO DEL DEBITORE-OPPONENTE

IN MANCANZA, IL GIUDIZIO È IMPROCEDIBILE E IL D.I. VA CONFERMATO

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il soggetto sul quale grava l'onere della mediazione obbligatoria è l'opponente.

In caso di mancata presentazione della relativa domanda, va dichiarata l'improcedibilità del giudizio con conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Avendo tale giudizio natura impugnatoria, in caso di mancata proposizione dell'istanza, ciò che diviene improcedibile è la domanda proposta con l'atto di citazione in opposizione, finalizzata ad ottenere la revoca del decreto ingiuntivo, e non già la domanda proposta dall'opposto nel ricorso introduttivo, a fronte della quale vi è già stata una delibazione da parte del giudice con la pronuncia del decreto monitorio, del quale si intende ottenere la revoca con l'opposizione.

Sentenza Tribunale di Nola, dott. Lorenzo Corona 03-03-2016 n. 691

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazione-obbligatoria-in-sede-di-opposizione-a-d-i-l-onere-e-a-carico-del-debitore-opponente.html>

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A D.I. L'ONERE È CARICO DEL CREDITORE

IN MANCANZA, LA DOMANDA MONITORIA È IMPROCEDIBILE

Nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, relativi a una controversia in materia di contratti bancari e finanziari, l'onere di esperire il procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5, co. 1-bis. del D.Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche, incombe sul creditore opposto, atteso che egli riveste la natura di parte attrice e che l'azione cui si riferisce la citata norma è la domanda monitoria, non già l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso in accoglimento della stessa.

Ne consegue che, in mancanza, deve disporsi la revoca del decreto ingiuntivo emesso, posto che il mancato perfezionamento della condizione di procedibilità della mediazione comporta l'improcedibilità non già dell'opposizione, bensì della domanda monitoria, stante l'unicità del processo in cui confluiscono la fase monitoria e quella di cognizione che si apre con l'opposizione.

Sentenza Tribunale di Busto Arsizio, dott.ssa Maria Eugenia Pupa 03-02-2016 n.199

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazione-obbligatoria-nel-giudizio-di-opposizione-a-d-i-l-onere-e-carico-del-creditore.html>

MEDIAZIONE CIVILE: NELL'OPPOSIZIONE A D.I. L'ONERE È A CARICO DEL CREDITORE OPPOSTO

IN MANCANZA, LA DOMANDA MONITORIA È IMPROCEDIBILE

In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, ed una volta che sia stata resa la pronuncia sulla concessione o sulla revoca della provvisoria esecuzione, la parte onerata di proporre la domanda di mediazione è il creditore opposto.

Di conseguenza, l'improcedibilità non colpisce la domanda dell'opponente bensì quella dell'opposto e, pertanto, il decreto ingiuntivo dev'essere revocato.

Ex Parte Creditoris - Rivista di informazione giuridica

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Direttore Scientifico Avv. Maria Luigia Ienco

Registro affari amministrativi numero 8231/11 - Tribunale di Napoli

Sede: Napoli, Corso Umberto I, 22 cap 80138

www.expartecreditoris.it - Contatti: redazione@expartecreditoris.it - 081 551 86 39

Copyrights © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Nel caso di procedimento monitorio, seguito da opposizione, chi esercita l'azione è il creditore, che chiede l'emanazione del decreto ingiuntivo, l'opponente, al contrario, subisce la domanda.

Sentenza Tribunale di Benevento, dott. Luigi Galasso 25-01-2016 n. 326

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazione-civile-nell-opposizione-a-d-i-l-onere-e-a-carico-del-creditore-opposto.html>

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: IN SEDE DI OPPOSIZIONE A D.I. L'ONERE È A CARICO DELL'OPPOSTO

IN MANCANZA, LA DOMANDA DEL CREDITORE È IMPROCEDIBILE E IL TITOLO MONITORIO VA REVOCATO

Nel procedimento d'ingiunzione riguardante materie per le quali la mediazione è obbligatoria, come i contratti bancari, dopo che l'opponente ("convenuto sostanziale") ha proposto opposizione e dopo che sono state emesse le ordinanze ex artt. 648 e 649 cod. proc. civ., l'onere di iniziare la mediazione grava sull'opposto ("attore sostanziale"), che è il solo titolare dell'interesse ad agire.

In caso di inerzia, la domanda introdotta col deposito del ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile e il titolo monitorio va revocato.

Ordinanza Tribunale di Firenze, dott. Riccardo Guida 17-01-2016

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazione-obbligatoria-in-sede-di-opposizione-a-d-i-l-onere-e-a-carico-dell-opposto.html>

MEDIAZIONE: CONDANNA IN PRIMA UDIENZA A PAGAMENTO CU PER MANCATA COMPARIZIONE SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO

LA SANZIONE PRESCINDE DEL TUTTO DALL'ESITO DELLA CAUSA

La sanzione di cui all'art. 8, comma 4 bis, d.lgs. 28/2010 (che regola e disciplina la Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali), relativa alla mancata partecipazione senza giustificato motivo, va adottata con ordinanza ex art. 176 c.p.c..

Alla detta ordinanza si applica la disposizione di cui all'art. 179 c.p.c. che, in tema di sanzioni, è norma che esprime un principio di carattere generale.

Ordinanza Tribunale di Mantova, dott. Mauro Bernardi 22-12-2015

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazione-condanna-in-prima-udienza-a-pagamento-cu-per-mancata-comparizione-senza-giustificato-motivo.html>

MEDIAZIONE: L'ONERE È A CARICO DI CHI PROPONE L'OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO

NON HA ALCUNA RILEVANZA IL DIVERSO REGIME INERENTE L'ONERE DELLA PROVA

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo grava sull'opponente l'onere della mediazione obbligatoria

Sentenza Corte di Cassazione, Pres. Rel. Vivaldi 03-12-2015 n.24629

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazione-l-onere-e-a-carico-di-chi-propone-l-opposizione-a-decreto-ingiuntivo.html>

MEDIAZIONE: IN CASO DI OMISSIONE NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE, IL D.I. DIVIENE DEFINITIVO

NON SARÀ POSSIBILE RIPROPORRE OPPOSIZIONE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO MONITORIO

L'onere di avviare la procedura di mediazione delegata ai sensi dell'art. 5, comma 4, D. Lgs. 28/2010, grava sulla parte opponente, non soltanto nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c., ma ogniqualvolta il processo abbia già prodotto un provvedimento idoneo al giudicato ex art. 2909 c.c.

Sentenza Tribunale di Chieti, dott. Federico Ria, 08.09.2015 n.492

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazione-in-caso-di-omissione-nel-giudizio-di-opposizione-il-d-i-diviene-definitivo.html>

MEDIAZIONE: NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A D.I., IL DEBITORE HA L'ONERE DI ATTIVARLA E DI PARTECIPARVI

LA MANCATA COMPARIZIONE DETERMINA L'IMPROCEDIBILITÀ DELL'OPPOSIZIONE E LA CONFERMA DEL DECRETO INGIUNTIVO

In caso di omessa mediazione nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la sanzione dell'improcedibilità di cui all' art. 5, comma 2, D. Lgs. 28/2010, non va a colpire la pretesa creditoria azionata in via monitoria, bensì la stessa opposizione, con conseguente irrevocabilità del decreto monitorio.

Il debitore opponente, che ha interesse ad assolvere la condizione di procedibilità, ha altresì l'onere di partecipare al primo incontro avanti al mediatore. Il mancato assolvimento, tanto del primo, quanto del secondo onere, è sanzionato con l'improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo.

Sentenza Tribunale di Firenze, dott. Alessandro Ghelardini, 21.04.2015

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazione-nel-giudizio-di-opposizione-a-d-i-il-debitore-ha-l-onere-di-attivarla-e-di-parteciparvi.html>

MEDIAZIONE: IL RIFIUTO INGIUSTIFICATO NON È SANZIONABILE CON L'IMPROCEDIBILITÀ

IN CASO DI RIFIUTO INGIUSTIFICATO POSSONO SEGUIRE SOLO LE SANZIONI TASSATIVAMENTE PREVISTE DALLA LEGGE

L'obbligo di effettiva mediazione grava sì su entrambe le parti costituite, ma nel senso che se anche vi sia un rifiuto ingiustificato, oltre che l'assenza ingiustificata, possono seguire le sanzioni tassativamente previste dalla legge.

Non può però l'effettività dell'obbligo spingersi fino al punto da sanzionare con l'improcedibilità della domanda l'attore (o il convenuto qualora abbia spiegato riconvenzionale), quando si rifiuti senza giustificato motivo di partecipare al procedimento di mediazione nel c.d. primo incontro davanti al mediatore.

Ordinanza Tribunale di Taranto, dott. Claudio Casarano, 16.04.2015

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazione-il-rifiuto-ingiustificato-non-e-sanzionabile-con-l-improcedibilita.html>

MEDIAZIONE: NECESSARIA LA PRESENZA DELLE PARTI E L'EFFETTIVO AVVIO DELLA PROCEDURA

LA CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ NON È ASSOLTA SE LA PROCEDURA SI RIDUCE AD UNA MERA INFORMATIVA SU FUNZIONE E MODALITÀ DELLA MEDIAZIONE

La mediazione disposta dal Giudice implica che il tentativo di mediazione sia effettivamente avviato e che le parti, comparse personalmente - anziché limitarsi ad incontrarsi e informarsi, non aderendo poi alla proposta del mediatore di procedere - adempiano effettivamente all'ordine del giudice partecipando alla vera e propria procedura di mediazione, salva l'esistenza di questioni pregiudiziali che ne impediscano la procedibilità.

In caso di mediazione ex officio, la condizione di procedibilità non è dunque soddisfatta quando i difensori si recano dal mediatore e, ricevuti i suoi chiarimenti su funzione e modalità della mediazione, dichiarano il rifiuto di procedere oltre.

Sentenza Tribunale di Firenze, dott.ssa Luciana Breggia 19-03-2015

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazione-necessaria-la-presenza-delle-parti-e-l-effettivo-avvio-della-procedura.html>

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: ALCUNA SOMMA È DOVUTA PER L'INIZIO DEL PROCEDIMENTO

NEL CASO DI MANCATO ACCORDO ALL'ESITO DEL PRIMO INCONTRO, NESSUN COMPENSO È DOVUTO PER L'ORGANISMO DI MEDIAZIONE

Nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione.

La mediazione è gratuita in caso di mancanza accordo tra le parti ed alcuna somma dovrà essere versata per l'inizio del procedimento.

Sentenza TAR Lazio, 23-01-2015

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazione-obbligatoria-alcuna-somma-e-dovuta-per-l-inizio-del-procedimento.html>

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: IN SEDE DI OPPOSIZIONE A CONVALIDA DI SFERATO PER MOROSITÀ VA ATTIVATA AL MOMENTO MUTAMENTO RITO

Ex Parte Creditoris - Rivista di informazione giuridica

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Direttore Scientifico Avv. Maria Luigia Ienco

Registro affari amministrativi numero 8231/11 - Tribunale di Napoli

Sede: Napoli, Corso Umberto I, 22 cap 80138

www.expartecreditoris.it - Contatti: redazione@expartecreditoris.it - 081 551 86 39

Copyrights © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

IN MANCANZA, LA DOMANDA DELL'INTIMANTE È IMPROCEDIBILE E LE SPESE RESTANO A SUO CARICO

In sede di giudizio di convalida di sfratto per morosità, all'esito dell'esaurimento della fase a cognizione sommaria del procedimento, contestualmente al mutamento del rito ai sensi degli artt. 426 e 667 c.p.c., va instaurata la procedura di mediazione, rientrando le cause locatizie tra quelle obbligatoriamente assoggettate al predetto onere (ex art. 5, comma 4, lettera b, d.lgs. 28/2010).

In mancanza, la domanda sottesa all'intimazione dev'essere dichiarata improcedibile.

Le spese di lite vanno poste a carico di parte intimante.

Sentenza Tribunale di Mantova, sez. Seconda, dott. Andrea Bulgarelli 15-01-2015

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazione-obbligatoria-in-sede-di-opposizione-a-convalida-di-sfratto-per-morosita-va-attivata-al-momento-mutamento-rito>

MEDIAZIONE: IN SEDE DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO, L'ONERE RICADE SUL DEBITORE

IN MANCANZA, L'OPPOSIZIONE È IMPROCEDIBILE E L'INGIUNZIONE DIVIENE DEFINITIVA

Nell'ambito dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, compete all'opponente attivare la procedura di mediazione delegata, dal momento che è proprio questi, e non l'opposto, ad avere interesse a che proceda il giudizio di opposizione, diretto alla rimozione del decreto ingiuntivo, suscettibile altrimenti di divenire definitivamente esecutivo.

Il mancato esperimento della mediazione di cui all'art. 5, comma 2, D. Lgs. 28/2010 e successive modificazioni, giova quindi al convenuto opposto e comporta la definitività del provvedimento monitorio, in applicazione analogica dell'articolo 647 comma 1 c.p.c..

L'espressione "condizione di procedibilità della domanda giudiziale", contenuta nell'articolo 5, co. 2 citato, va interpretata alla stregua di improcedibilità / estinzione dell'opposizione e non come improcedibilità della domanda monitoria, consacrata nel provvedimento di ingiunzione.

Sentenza Tribunale di Bologna, dott.ssa Paola Matteucci, 20.01.2015

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazione-in-sede-di-opposizione-a-decreto-ingiuntivo-l-onere-ricade-sul-debitore.html>

MEDIAZIONE: IL DIRITTO ALLA PROVVISORIE SORGE ANCHE SE IL MEDIATORE NON È INTERVENUTO IN TUTTE LE FASI DELLA TRATTATIVA

LA PROVA DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO PUÒ ESSERE DATA ANCHE PER PRESUNZIONI MEDIANTE L'INDICAZIONE DEL NUMERO D'ISCRIZIONE NEL RUOLO DEGLI AGENTI DI AFFARI PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO

Il diritto del mediatore alla provvigione sorge quando la conclusione dell'affare sia ponga in rapporto causale con l'opera dallo stesso svolta, senza che sia necessario il suo intervento in tutte le fasi delle trattative, fino all'accordo definitivo. Ne consegue che anche la semplice attività consistente nel reperimento e nella indicazione dell'altro contraente, ovvero nella segnalazione dell'affare, legittima il diritto alla provvigione, sempre che la descritta attività costituisca il risultato utile di una ricerca fatta dal mediatore e poi valorizzata dalle parti. Né, una volta concluso l'affare, assume rilevanza, sotto il profilo dell'incidenza sulla efficienza causale esclusiva o concorrente dell'opera dello stesso, l'assoluta identità delle condizioni alle quali la trattativa sia stata portata successivamente a termine e con l'intervento di altro mediatore (come nella specie), non essendo un unico elemento di parziale differenziazione da solo idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra l'attività originariamente svolta dal soggetto che per primo ha messo in relazione le parti tra di loro e l'affare tra esse concluso.

Sentenza Corte di Cassazione, Sezione Seconda, 05.12.2014 n.25799

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazione-il-diritto-alla-provvigione-sorge-anche-se-il-mediatore-non-e-intervenuto-in-tutte-le-fasi-della-trattativa.html>

MEDIAZIONE: NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO DEVE ESSERE INTENTATA DALL'OPPONENTE

IL MANCATO ESPERIMENTO DEL TENTATIVO DI MEDIAZIONE DA PARTE DELL'OPPONENTE DETERMINA IL PASSAGGIO IN GIUDICATO DEL DECRETO INGIUNTIVO

Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, il mancato esperimento del tentativo di mediazione delegata da parte dell'opponente determina l'improcedibilità dell'opposizione con conseguente passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto.

Sentenza Tribunale di Firenze, dott. Alessandro Ghelardini 30-10-2014
<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazione-nel-giudizio-di-opposizione-a-decreto-ingiuntivo-deve-essere-intentata-dall-opponente.html>

MEDIAZIONE: SE ESERCITATA PER CONTO DI IMPRESE ORGANIZZATE RICHIEDE L'ISCRIZIONE NELL'APPOSITO ALBO

IN MANCANZA, IL MEDIATORE NON HA DIRITTO AL COMPENSO

Il mediatore non ha diritto a trattenere e ad azionare esecutivamente un assegno, privo di data, consegnatogli a garanzia della provvigione, del quale sia stata fatta menzione nell'atto pubblico di compravendita avanti il Notaio, né ad essere compensato per la attività mediatoria svolta a favore di un cliente se non è iscritto nello speciale albo dei mediatori di cui alla L. 39/1989.

Il mediatore immobiliare non può utilizzare come titolo esecutivo l'assegno rilasciatogli, a garanzia della provvigione, da chi lo aveva incaricato per la compravendita di un immobile, a fortiori quando il titolo è privo di data.

Ordinanza Cassazione Civile, Sezione Sesta, 27.10.2014, n.22788

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazione-se-esercitata-per-conto-di-imprese-organizzate-richiede-l-iscrizione-nell-apposito-albo.html>

MEDIAZIONE: L'ACCORDO È ASSOGGETTATO A DISCIPLINA CONTRATTUALE È APPLICABILE LA CONDIZIONE SOSPENSIVA EX ART. 1353 C.C.

L'accordo raggiunto tra le parti nell'ambito del procedimento di mediazione è assoggettato alla disciplina dei contratti; pertanto, non vi è alcun motivo ragionevole per non ritenere applicabile all'accordo raggiunto in mediazione anche alla condizione sospensiva di cui all'art. 1353 c.c.

Sentenza Tribunale di Roma, dott. Marcello Buscema, 22-10-2014

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazione-l-accordo-e-assoggettato-a-disciplina-contrattuale.html>

ARTICOLI GIURIDICI

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA E GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - GLI ORIENTAMENTI CONTRASTANTI

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazione-obbligatoria-e-giudizio-di-opposizione-a-decreto-ingiuntivo>

A cura dell'Avv. Antonio De Simone del Foro di Napoli

MEDIAZIONE CIVILE: LA PARTECIPAZIONE TELEMATICA AGLI INCONTRI - SI TRATTA DI UN DIRITTO DELL'UTENTE

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazione-civile-la-partecipazione-telematica-agli-incontri.html>

A cura dell'Avv. Catia La Torraca del Foro di Napoli